

**OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
PER LE IMPRESE CONTRO I
DANNI CATASTROFALI**

ASPETTI OPERATIVI

febbraio 2026

L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI: ASPETTI OPERATIVI

OBBLIGO ASSICURATIVO: I RIFERIMENTI NORMATIVI

- Con la **Legge di Bilancio 2024** (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1, commi 101-111) è stato introdotto **l'obbligo assicurativo per la copertura dei rischi catastrofali**.

La previsione normativa impone a **tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, che sono **tenute all'iscrizione nel registro delle imprese**, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali **causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

L'obbligo assicurativo, come chiarito anche dall'ANIA nelle sue FAQ, è bilaterale ossia vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

- Il **Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025** ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Tuttavia, è importante notare che alcune disposizioni di questo decreto, che risultano non più coerenti con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025, dovrebbero considerarsi al momento superate salvo successivi adeguamenti.
- Il **Decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025** convertito con modificazioni nella **Legge 27 maggio 2025 n. 78** (pubblicata in GU 124 del 30/5/2025) ha previsto principalmente una ridefinizione delle **scadenze** per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune **specifiche modifiche normative** volte a chiarire alcuni aspetti operativi.
- Con **Decreto 18 giugno 2025** il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che il possesso della polizza assicurativa rappresenta un requisito essenziale per accedere ai contributi e agli incentivi gestiti dalla Direzione Generale per le Imprese elencati all'articolo 1 comma 4 del suddetto DM. L'avvenuto adempimento dell'obbligo verrà controllato sia al momento della richiesta dell'agevolazione, sia all'atto dell'erogazione dei fondi.
- Il D. Lgs. 7 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi ha ulteriormente chiarito (art. 9 comma 1 lettera f) che **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni per le imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi**, ferma restando la disciplina specifica delle cause di esclusione contenuta comunque nei bandi di concessione. Il Decreto fornisce la seguente definizione di

«agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.

La preclusione all'accesso alle agevolazioni, secondo quanto indicato dal decreto non opera, tuttavia, nel caso di incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché nel caso di incentivi fiscali in materia di accisa. Tale previsione riguarda anche gli incentivi contributivi.

Per completare il quadro normativo si segnala che **l'articolo 23 della Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità** (Legge n. 40/2025) ha introdotto una procedura accelerata per la liquidazione parziale e anticipata dei danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo subiti da beni (mobili e immobili) strumentali all'attività d'impresa a seguito di eventi calamitosi. Questa **procedura è applicabile solo nei territori per i quali sia stato dichiarato uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale**.

In particolare:

- **l'imprenditore può richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da una perizia asseverata.** La richiesta deve essere inviata all'assicurazione entro 90 giorni dall'evento, anche se il contratto prevede termini diversi.
- L'impresa di assicurazione deve effettuare un sopralluogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta per verificare i danni e la loro riconducibilità all'evento calamitoso. Se non ci sono contestazioni dopo il sopralluogo, l'assicurazione deve liquidare l'anticipo del 30% entro 5 giorni dal sopralluogo.
- Questa procedura non può essere esclusa o modificata dalla volontà delle parti nel contratto, e l'assicurazione non può opporre eccezioni per ritardare il pagamento dell'anticipo.

OBBLIGO ASSICURATIVO: LE SCADENZE PER ASSICURARSI

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39 e, da ultimo dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, il termine per assicurarsi, inizialmente fissato per tutte le imprese al 31 dicembre 2024 e poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, è stato **differenziato** in base alla tipologia di impresa.

Questi i termini previsti (alcuni dei quali scaduti):

- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.
- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**.
- **31 marzo 2026** per le sole imprese della pesca, acquacoltura, turistico ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito un'analisi dettagliata delle misure normative, che include le interpretazioni fornite sia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>) sia da ANIA nelle sue FAQ (<https://ania.it/web/ania/polizza-cat-nat-per-le-imprese>) a cui si rimanda per completezza.

CHI DEVE ASSICURARSI ?

L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dall'articolo 1 comma 101 della legge 213/2023 e come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 riguarda **tutte le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità**. Questo include sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano.

ESCLUSIONI

✓ IMPRESE AGRICOLE

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, **le imprese agricole** che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

✓ ATTIVITA' ISCRITTE SOLO AL REA

La normativa, infatti, **non menziona il REA (Repertorio Economico Amministrativo)** in relazione all'obbligo assicurativo. Pertanto, rileva esclusivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ENTRO QUANDO OCCORRE ASSICURARSI ?

I termini per assicurarsi sono stati **differenziati in base alle dimensioni dell'impresa**:

- **31 marzo 2025** per le **grandi imprese**.
- **1° ottobre 2025** per le **medie imprese**.
- **31 dicembre 2025** per le **piccole e microimprese**.
- **31 marzo 2026** per le sole piccole e micro imprese della pesca, acquacoltura, turistico ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il criterio per definire la tipologia di impresa media, piccola o micro è contenuto nella Raccomandazione 2003/361/CE in base alla quale: la categoria delle PMI include le imprese con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

All'interno delle PMI, si distinguono ulteriormente:

- **Piccole imprese**: quelle con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- **Microimprese:** quelle con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si considerano **grandi imprese**, secondo i parametri della Direttiva (UE) 2023/2775, le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale dello stato patrimoniale: 25 mln/euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 mln/euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

QUALI BENI SONO ASSICURABILI ?

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei **danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso**, agli immobili di cui all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia **le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa** con esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni medesimi (es. proprietario dell'immobile concesso in locazione dove viene svolta l'attività di impresa).

Si tratta in particolare di:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- **impianti e macchinari:** vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici). Come chiarito dal MIMIT i **veicoli iscritti al PRA sono esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa**.

Come precisato in una FAQ del MIMIT le imprese che **non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati** sopra non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione.

Determinazione del valore dei beni da assicurare

Come specificato dall'articolo 1 comma 3bis del decreto-legge n. 39/2025 il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Beni di terzi assicurati dall'impresa

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'ANIA, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024, in caso di beni, sia **fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.**

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nelle relative voci anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sul punto l'articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025 ha previsto ora che se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, **l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.** L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere **utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati** o per ripristinarne la funzionalità.

Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:

- se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il **lucro cessante** (ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al **40% dell'indennizzo** percepito dal proprietario.
- l'imprenditore gode di un **privilegio sul rimborso dei premi pagati** e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.

Obbligo assicurativo per immobili a uso promiscuo,

Come precisato in una FAQ dell'ANIA se il titolare dell'impresa risiede nello stesso edificio in cui opera la propria azienda, l'obbligo assicurativo sussiste ognualvolta l'immobile sia strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. Di conseguenza, tali strutture devono essere coperte dalla polizza.

Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie

Sono assicurabili esclusivamente gli immobili:

- **costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;**
- **oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.**

La norma precisa che per gli immobili che, in base ai criteri riportati, non sono assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La modifica normativa è servita a chiarire un aspetto fondamentale ossia che le compagnie assicurative sono tenute ad assicurare **esclusivamente gli immobili in regola dal punto di vista edilizio.**

Al di là di ciò si evidenzia, tuttavia, che il riferimento agli immobili "*la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio del titolo edilizio non era obbligatorio*" appare improprio e sarebbe stato più corretto riferirsi semplicemente all'epoca di realizzazione dell'immobile. Inoltre, l'espressione "*valido titolo edilizio*" è considerata ridondante dato che "titolo edilizio" implica già la sua validità giuridica.

Obbligo assicurativo per immobili in costruzione

Secondo l'interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

Obbligo assicurativo per le merci

Come chiarito dall'ANIA, le **merci** non rientrano nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

Obbligo assicurativo per attività d'impresa in abitazione

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se un imprenditore svolge la propria attività all'interno della propria abitazione, **l'obbligo assicurativo si applica unicamente alla porzione dell'edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.**

Obbligo assicurativo per macchinari e attrezzature presso i cantieri edili

Come precisato anche dall'ANIA qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

I veicoli iscritti al PRA non sono tenuti all'obbligo assicurativo per danni catastrofali.

QUALI DANNI NON SONO ASSICURABILI ?

Come chiarito dall'ANIA la polizza obbligatoria **copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto**, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Come previsto dall'articolo 1 comma 2 del DM 18/2025 non sono coperti i danni:

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

QUALI EVENTI NATURALI (RISCHI) RIENTRANO NELLA COPERTURA OBBLIGATORIA ?

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono: **alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana**.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”*.

Cosa si intende per sisma?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma”*.

Cosa si intende per frana?

Secondo ANIA nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *“movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua”*.

Non sono considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “

- la mareggiata; la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (**cosiddette “bombe d’acqua”**)”.

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Non possono essere considerati “frana” e quindi **sono automaticamente esclusi dalla polizza**, i seguenti eventi:

- il sisma;
- l'alluvione;
- l'inondazione e l'esondazione;
- le eruzioni vulcaniche;
- il bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe e le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.

QUALI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO ABILITATE ?

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all'esercizio in Italia del “Ramo 8” (*incendio ed elementi naturali*).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

COSA SUCCEDA IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE ?

L'articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione dell'inadempimento si deve tenere conto “ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.

L' applicazione delle misure sanzionatorie vale solo a partire dalla data in cui l'obbligo assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.

Come chiarito dal MIMIT la norma non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e

comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo.

Per quanto attiene alle misure di competenza, il MIMIT ha specificato di essere orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.

E' stato inoltre specificato che la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. Non opera pertanto in forma retroattiva e non riguarda anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo.

Permangono alcune **criticità** nell'applicazione di tale previsione sanzionatoria. Un punto cruciale riguarda la **definizione esatta di "contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche"**. Questa ambiguità rende difficile per le imprese comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano essere a rischio.

Al riguardo si segnala che il D. Lgs. 7 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi ha chiarito (art. 9 comma 1 lettera f) che **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni per le imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi**, ferma restando la disciplina specifica delle cause di esclusione contenuta comunque nei bandi di concessione. Il Decreto fornisce la seguente definizione di «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.

La preclusione all'accesso agli incentivi non opera, tuttavia, per gli **incentivi fiscali "automatici"**, ossia per le agevolazioni fiscali non soggette ad una valutazione o istruttoria preventiva in merito alla loro spettanza, considerandosi tali anche quelle per le quali le verifiche siano finalizzate unicamente a garantire il rispetto delle risorse stanziate. Sono, inoltre, fuori dall'obbligo di stipula gli **incentivi fiscali in materia di accisa** e gli **incentivi contributivi**.

Al di fuori di tali ipotesi, la previsione contenuta nel Codice degli Incentivi sembrerebbe sancire un regime di **esclusione automatica dall'accesso agli incentivi in caso di inadempimento** diventando il possesso della polizza di fatto un requisito di regolarità.

Nonostante i chiarimenti normativi, rimane fondamentale per le imprese monitorare i singoli bandi di concessione, che dovranno dettagliare le specifiche cause di esclusione e le modalità di verifica della copertura assicurativa.

DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI

L'art. 4 del DM n. 18/2025 stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, “è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”.

In base a questa definizione, che riprende quanto statuito dal comma 4 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofale elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.

Da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille. E' facilmente prevedibile, però, che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.

CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Il comma 1 dell'art. 5 del DM n. 18/2025, riprendendo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, stabilisce che “ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo [...], definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi [...], la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio”.

Il comma 2 prevede che “i limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE”.

Il comma 3 statuisce che “*le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia*”.

Al momento, dalle elaborazioni effettuate dal sistema delle assicurazioni, non vi sarebbero vincoli patrimoniali sistematici che impedirebbero alle imprese di soddisfare l’obbligo assicurativo.

SCOPERTO, FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO

Ai sensi dell’articolo 1 comma 104 della Legge n. 213/2023 le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’articolo 1. comma 3-ter, del decreto-legge n. 39/2025 ha escluso l’applicabilità di tali limiti alle grandi imprese, come definite dal DM n. 18/2025, e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all’intero gruppo aziendale.

La definizione di grandi imprese secondo il DM richiamato verde su due elementi che devono essere presenti alla data di chiusura del bilancio: fatturato superiore a 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari almeno a 500.

l’articolo 7 del dm 18/2025 fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo¹):

Per la fascia **fino a 1 milione di euro** di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia **da 1 milione a 30 milioni** di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la fascia **superiore a 30 milioni** di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla **libera negoziazione delle parti**.

¹ Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell’impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA

È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.

OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le compagnie di assicurazione, in caso di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo sono sottoposte alla irrogazione di sanzioni da parte dell'IVASS.

ADEGUMENTO DELLE POLIZZE GIA' ESISTENTI

Il DM n. 18/2025 aveva previsto che per le polizze assicurative già in essere e rinnovate prima della pubblicazione del decreto, le condizioni avrebbero dovuto essere adeguate alle nuove disposizioni di legge.

La tempistica per questo adeguamento varia in funzione della modalità di pagamento del premio:

- se il pagamento del premio è annuale, l'adeguamento della polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto.
- se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato, l'adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo quietanzamento utile.

Tuttavia, è ora fondamentale interpretare tale disposizione alla luce delle diverse scadenze che regolano la decorrenza dell'obbligo assicurativo.